



GUGLIELMO SCALISE
NOTAIO

ALLEGATO “C” ALL’ATTO N. 6870/5088 DI REP.

STATUTO

“Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale TAMOE”

TITOLO I

ART. 1

Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo “Codice del Terzo settore”) e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'associazione denominata **“Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale TAMOE”**, nonché in forma abbreviata **“TAMOE' ASD-APS”**.
2. In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti di Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.
3. La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e di “Associazione di Promozione Sociale”, nonché i relativi acronimi di “ASD” e “APS” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.
4. L'associazione ha **sede legale in via A. Boito nr. 3 a Bagnacavallo (RA)**.
5. Eventuali variazioni di sede nell'ambito del medesimo comune possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

ART. 2

Scopi e Attività

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:
 - a) sviluppare l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative, tese al miglioramento psichico e fisico della persona e al benessere individuale e della comunità, tramite iniziative anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - b) operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, nonché organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - c) informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, nonché al rispetto del “fair play”;
 - d) incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme,

Atto reg. il 24/12/2025

n° 14221 Serie 1T

a RAVENNA

per 0,00

attraverso progetti solidaristici e di volontariato;

- e) incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, e le tradizioni popolari;
- f) promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio;
- g) indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale.

2. Ai fini del perseguimento delle sopra indicate finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare ma non esclusivo riferimento alle discipline del Mototurismo, Moto d'epoca, Ebike, Fuoristrada e Ciclismo per disabilità intellettiva e relazionale, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

3. In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l'Associazione opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e

solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lett. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

5. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

6. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

7. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle principali d'interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ART. 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO IV

ART. 4

Associati

1. Possono assumere la qualifica di associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività principali.
2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, nei limiti quantitativi fissati dall'art. 35 co.3 del D. Lgs. 117/2017.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, spetta al Consiglio Direttivo il compito di comunicare la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.
6. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5

Volontari

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate e/o autocertificate per l'attività prestata, entro limiti consentiti dalla legge, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

Diritti e doveri degli associati

1. Agli associati sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri.

2. Hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui all'articolo 15;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare lo statuto e le direttive dell'Ente o degli Enti di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) morte,
 - b) recesso formalizzato per iscritto,
 - c) esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

TITOLO V

ART. 8

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati;
Consiglio Direttivo;
Presidente;
Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 9

Assemblea degli associati

1. L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I soci

minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. La partecipazione tramite mezzi di comunicazione telematica è equiparata a ogni effetto alla presenza fisica dei soci, ai fini della validità della costituzione dell'assemblea e del computo dei quorum costitutivi, così come il voto espresso tramite strumenti telematici è pienamente valido ai fini dei quorum deliberativi.

9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10

Competenze dell'Assemblea

Rientrano tra le competenze dell'Assemblea:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 11

Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Ai sensi dell'Art. 9, commi 7 e 8 del presente Statuto, la partecipazione tramite mezzi di comunicazione telematica è equiparata a ogni effetto alla presenza fisica dei soci, ai fini della validità della costituzione dell'assemblea e del computo dei quorum costitutivi, così come il voto espresso tramite strumenti telematici è pienamente valido ai fini dei quorum deliberativi.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati.

Ai sensi dell'Art. 9, commi 7 e 8 presente Statuto, la partecipazione tramite mezzi di comunicazione telematica è equiparata a ogni effetto alla presenza fisica dei soci, ai fini della validità della costituzione dell'assemblea e del computo dei quorum costitutivi, così come il voto espresso tramite strumenti telematici è pienamente valido ai fini dei quorum deliberativi.

ART. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

5. La convocazione delle riunioni del Consiglio, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

9. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP, salvo diverse disposizioni di legge.

10. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

11. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

12. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

13. È attribuito ai consiglieri il potere di rappresentanza che è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte

nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14. “L’attività dei membri del Consiglio Direttivo è non retribuita”, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 14

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

ART. 15

Il Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

Organo di controllo

1. Spetta all’Assemblea nominare, in via monocratica, l’organo di controllo, nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.

3. L’organo di controllo:

- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall’art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.

5. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

Revisione legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti dell’Associazione è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

TITOLO VI

ART. 18

Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente facendone richiesta scritta direttamente all'organo di amministrazione, che si riserva di mettere a disposizione i libri sociali entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 19

Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dalle eventuali attività diverse da quelle principali purchè secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017; ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 20

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 21

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo

gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 22

Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII

ART. 23

Devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe

2. La devoluzione avverrà nel rispetto della disciplina vigente al momento della estinzione, cancellazione o scioglimento dell'ente.

ART. 24

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs n. 117/2017, trovando applicazione le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e solo in quanto compatibili con il D.Lgs n. 117/2017

F.to: Andrea LEGGIERI

F.to: Guglielmo SCALISE Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso RUNTS.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico